



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA  
INSUBRIA INTERNATIONAL  
SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS**

*Emanato con Decreto 22 gennaio 2014, n. 26  
Ultime modifiche con Decreto 7 novembre 2016, n. 901  
Entrate in vigore il 23 novembre 2016*



**UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE**

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209  
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia  
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209  
Email: [ricerca@uninsubria.it](mailto:ricerca@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it/serviziricerca](http://www.uninsubria.it/serviziricerca)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria !*

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA  
INSUBRIA INTERNATIONAL SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS**

INDICE

Art. 1 - Informazioni Generali .....	3
Art. 2 - Consiglio Scientifico .....	3
Art. 3 - Compiti del Consiglio Scientifico .....	3
Art. 4 - Presentazione delle proposte.....	3
Art. 5 - Il Direttore della Scuola .....	4
Art. 6 - Svolgimento della Scuola.....	4
Art. 7 - Assicurazione .....	4
Art. 8 - Norme finali.....	4



### **Art. 1 - Informazioni Generali**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il programma denominato INSUBRIA INTERNATIONAL SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS volto ad attivare corsi di formazione e/o perfezionamento di alta specializzazione nei vari campi della Scienza rivolti a studenti in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale o equivalente, preferibilmente iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca o Scuole di Specializzazione presso istituti universitari anche esteri.
2. Tali corsi si svolgono di norma durante i periodi di sospensione delle normali attività didattiche di Ateneo nei mesi estivi o invernali e prendono il nome rispettivamente di Scuole estive e Scuole invernali.
3. Le scuole estive e invernali si svolgono in periodi brevi, indicativamente della durata massima di una settimana, salvo esigenze che comportino uno svolgimento distribuito su periodi di maggior durata.

### **Art. 2 - Consiglio Scientifico**

1. Il programma IIS è gestito mediante un Consiglio Scientifico composto da:
  - a. Il Rettore o suo delegato;
  - b. Cinque Professori o Ricercatori designati dal Senato Accademico e nominati con Decreto del Rettore che restano in carica per tre anni accademici;
2. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa il responsabile del Settore Ricerca con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

### **Art. 3 - Compiti del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico ripartisce le risorse tra Scuole estive e Scuole invernali.
2. Il Consiglio Scientifico esamina le proposte pervenute sulla base di criteri prestabiliti volti ad assicurare lo svolgimento di scuole in una pluralità di ambiti scientifici e seleziona le proposte che verranno cofinanziate mediante l'erogazione di un contributo sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione del programma IIS dal CdA, nel rispetto delle seguenti regole:
3. Il singolo contributo non può essere superiore al 50% delle spese, nel caso siano presenti cofinanziamenti di altre iniziative a cui l'Ateneo partecipa economicamente il contributo sarà al massimo il 33% del totale delle spese, e comunque non potrà essere superiore ad € 20.000,00.
4. Sono ammissibili al cofinanziamento unicamente le Scuole che presentano le seguenti caratteristiche:
  - a. attività di didattiche si svolgono prevalentemente presso le sedi dell'Ateneo
  - b. l'utilizzo della lingua inglese nello svolgimento delle attività didattiche
  - c. presenza di docenti provenienti da qualificati istituti universitari o enti di ricerca esteri
  - d. contributo di partecipazione a carico degli studenti, comprensivo del premio per la copertura assicurativa di cui al successivo art. 7.
5. Qualora ammessa al cofinanziamento la Scuola deve riportare in tutte le comunicazioni e nel materiale pubblicitario e didattico prodotto la dicitura INSUBRIA INTERNATIONAL SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS e il relativo logo.

### **Art. 4 - Presentazione delle proposte**

1. La presentazione delle proposte di attivazione di Scuole nell'ambito del programma IIS avviene unicamente in risposta a specifici bandi emessi a cura del Settore Ricerca in base alle risorse disponibili. Di norma nel mese di Settembre viene emanato il bando per le proposte di Scuole estive da



svolgersi nell'estate dell'anno successivo, mentre nel mese di Marzo viene emanato il bando per le proposte di Scuole invernali da svolgersi nell'inverno dell'anno successivo.

2. Le proposte di Scuole estive/invernali possono essere avanzate dai Dipartimenti, dalla Scuole di Medicina e dai Centri Speciali di Ateneo singolarmente o in modo congiunto, denominate nel proseguo Struttura Proponente.
3. La proposta deve riportare le seguenti informazioni:
  - a. il docente dell'Università degli Studi dell'Insubria che assume il ruolo di Direttore della Scuola;
  - b. il programma scientifico e didattico della Scuola;
  - c. i docenti della Scuola;
  - d. il referente della segreteria della Scuola;
  - e. il numero minimo di posti per l'attivazione della Scuola e il numero massimo di posti disponibili;
  - f. le strutture di Ateneo che si intendono usare per lo svolgimento di tutte le attività;
  - g. il periodo di svolgimento della Scuola;
  - h. il budget dettagliato;
  - i. la richiesta di cofinanziamento;
4. La gestione della Scuola è a carico della Struttura proponente.

#### **Art. 5 - Il Direttore della Scuola**

1. Il Direttore della Scuola è un docente dell'Università degli Studi dell'Insubria che ne è il responsabile didattico, scientifico e organizzativo.
2. Per motivate esigenze organizzative egli può essere coadiuvato da uno o più co-direttori individuati anche al di fuori del personale docente di Ateneo purché di comprovato profilo scientifico.
3. Il Direttore del corso assicura ed è responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei confronti dei partecipanti della Scuola nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza le strumentazioni e i laboratori in questione.

#### **Art. 6 - Svolgimento della Scuola**

1. La Scuola dovrà svolgersi secondo le modalità e i tempi previsti nella proposta approvata dal Consiglio Scientifico, pena la revoca del cofinanziamento.
2. Il Direttore della Scuola, al termine rilascia agli studenti un attestato di frequenza
3. Entro 30 giorni dal termine dello svolgimento della Scuola, il Direttore dovrà inviare al Consiglio Scientifico una relazione riguardante gli aspetti sia didattici/scientifici sia finanziari della scuola.

#### **Art. 7 - Assicurazione**

1. Gli studenti iscritti alle Scuole sono coperti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni e dalla polizza di responsabilità civile verso terzi, con esclusione della copertura per danni riconducibili a responsabilità professionali e ad attività medica e/o sanitaria.

#### **Art. 8 - Norme finali**

1. Eventuali residui attivi risultanti al termine di una Scuola verranno recuperati dall'Amministrazione e rimessi a disposizione del programma IIS.